



Città di Chioggia città d'arte

Città Metropolitana di Venezia

SETTORE AFFARI GENERALI/SERVIZI SOCIALI
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER L'AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO
"SOGGIORNI CLIMATICI PER LA TERZA ETA"
ANNI 2017 – 2018 - 2019
CIG 70088974C6

Sommario

- ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO
 - ART. 2 PERIODI DI SOGGIORNO
 - ART. 3 VALORE DEI SERVIZI
 - ART. 4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
 - ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
 - ART. 6 DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
 - ART. 7 OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO
 - ART. 8 MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE
 - ART. 9 SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)
 - ART. 10 TUTELA DELLA PRIVACY
 - ART. 11 PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI
 - ART. 12 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.
 - ART. 13 ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO
 - ART. 14 INADEMPIENZE E PENALITÀ
 - ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
 - ART. 16 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA
 - ART. 17 RECESSO
 - ART. 18 ESECUZIONE IN DANNO
 - ART. 19 OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITÀ
 - ART. 20 GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA
 - ART. 21 ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E SPESE RELATIVE
 - ART. 22 ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
 - ART. 23 CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
 - ART. 24 CESSIONE E SUBAPPALTO DELL'INCARICO
 - ART. 25 CONTROVERSIE
 - ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO
- CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto della gestione del Servizio Soggiorni climatici per la terza età per gli anni 2017, 2018 e 2019, (C.P.V. 63511000-4) nell'ambito dei servizi di prevenzione a finalità socio-assistenziali per promuovere la partecipazione, migliorare le forme di relazione interpersonale ed assicurare una più ampia socializzazione a favore della terza età.

Si prevede annualmente la partecipazione di circa **circa 260 utenti**, suddivisi nelle seguenti località e per il numero di utenti a fianco di ciascuna indicato:

- **Fiera di Primiero (TN)** circa **210 utenti;**
- **Levico Terme (TN)** circa **50 utenti;**

La quantificazione dei servizi è puramente indicativa, poichè si riferisce a un dato storico che può variare, in più o in meno, nel corso dell'appalto, in relazione all'effettivo bisogno del committente. Tali variazioni non potranno rappresentare causa di eccezioni di sorta da parte dell'appaltatore o richiesta di risarcimento danni o indennizzo a qualsiasi titolo, costituendo un elemento essenziale del contratto, di cui l'appaltatore del servizio è stato pienamente edotto e ne ha tenuto conto ai fini della formulazione dell'offerta.

ART. 2 – PERIODI DI SOGGIORNO

I soggiorni verranno organizzati nel periodo **tra il 9 settembre e il 30 settembre** di ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Il soggiorno consta in un periodo di 15 giorni e 14 notti, calcolati nel periodo compreso tra l'arrivo nella struttura alberghiera entro le ore 13.00 del giorno iniziale e la partenza fissata il giorno successivo la 14^a notte, al termine del servizio di prima colazione.

Il calendario sopra indicato potrà subire variazioni nelle date di partenza e relativo rientro per motivi organizzativi, su richiesta dell'Ufficio Soggiorni.

ART. 3 –VALORE DEI SERVIZI

L'importo a base di gara, I.V.A. inclusa se dovuta, è stimato sul prezzo medio di un soggiorno (€ 535,00) moltiplicato per il numero dei partecipanti annui (260) per i tre anni, come da seguente prospetto economico:

Importi a base di gara (IVA inclusa)	
Nr utenti	260
Importo unitario pro-capite	€ 535,00
Importo annuale	€ 139.100,00
Importo triennale	€ 417.300,00
Oneri per la sicurezza	€ 0,00
TOTALE IMPORTO A BASE DI GARA	€ 417.300,00

Tale importo è puramente indicativo in quanto il Comune riconoscerà il relativo corrispettivo unitario solo per le prestazioni che risulteranno effettivamente rese e quindi in base al numero effettivo di utenti partecipanti. Nulla sarà dovuto nel caso in cui le prestazioni richieste dovessero risultare in numero inferiore a quelle del minimo teorico che, si ripete, ha unicamente valore indicativo. Eventuali eccezioni in aumento saranno riconosciute solo ed esclusivamente se autorizzate formalmente e in via preventiva dal Responsabile del Settore Servizi Sociali.

Nell'eventualità di applicazione dell'imposta di soggiorno in una delle località aggiudicate, la stessa è a carico dell'ospite che la verserà direttamente in hotel.

ART. 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all'art. 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero a favore dell'operatore economico che avrà presentato **il prezzo più basso** mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, in quanto:

- il servizio di cui trattasi presenta caratteristiche standardizzate (le prestazioni richieste sono chiaramente definite, riconducibili ad un costo unitario preciso comprendente la compensazione di tutta l'attività posta in essere): in altri termini trattasi di servizio che se reperito nel mercato soddisfa le esigenze della PA in via ordinaria;
- è legittimo il ricorso al criterio del prezzo più basso in considerazione del carattere specificamente derogatorio della previsione di cui al comma 4 dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 rispetto alla generale indicazione di cui al comma 3 dello stesso articolo 95 che disporrebbe invece l'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (TAR Abruzzo, L'Aquila, 13 gennaio 2017 n. 30; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 25 febbraio 2017, n. 166);

ART. 5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione alla gara è riservata alle agenzie di viaggio così come definite dall'art. 18 del D.Lgs. n. 79/2011 in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività turistica prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 settembre 2002 e dalle normative regionali di settore.

I soggetti partecipanti, oltre a possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal D.Lgs n. 50/2016, dovranno possedere i seguenti requisiti:

5.1 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Ai sensi dell'art. 86, co.4, del D. Lgs. 50/2016 la capacità economica e finanziaria dell'operatore dovrà essere provata mediante la presentazione della documentazione attestante la comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali (allegato XVII, parte I, lett. a) del D.Lgs. 50/2016).

5.2 Requisiti di capacità tecnica e professionale

I requisiti di capacità tecnica e professionale saranno verificati dalla stazione appaltante prima dell'aggiudicazione definitiva mediante la richiesta delle documentazioni a comprova delle dichiarazioni rese dal concorrente in sede di gara, ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs n. 50/2016.

Sono richiesti i seguenti requisiti:

5.2.1 Aver effettuato con buon esito **servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto**, per un importo complessivo non inferiore ad **€ 417,300,00** (IVA inclusa).

Gli stessi devono riferirsi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la pubblicazione del Bando di gara sulla G.U.R.I..

Non saranno computati singoli servizi di importo inferiore a € 20.000,00 (IVA inclusa)

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di cui sopra deve essere rapportato al periodo di attività secondo la seguente formula: (importo richiesto /3) x anni di attività.

5.2.2 il concorrente dovrà presentare una **DICHIARAZIONE**, redatta esclusivamente secondo il modello allegato al disciplinare di gara, contenente tutto quanto indicato in tale modello, e attestante che l'impresa è titolare nei confronti della strutture alberghiere proposte di un **diritto di opzione**, esercitabile per il periodo nel quale viene svolto il soggiorno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Tale dichiarazione dovrà essere corredata, a pena esclusione dalla gara, da documentazione prodotta da ogni singola struttura alberghiera proposta, riportante la denominazione della struttura stessa, il nr. di camere e i posti disponibili dichiarati in sede di gara, sottoscritta per accettazione da parte del titolare della struttura alberghiera stessa e corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità del titolare medesimo.

ART. 6 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

6.1 – CARATTERISTICHE DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

Ogni struttura alberghiera dovrà possedere i seguenti requisiti:

- a) categoria alberghiera "tre stelle superiore" raggiungibile comodamente dall'autobus, dotata di ascensore alle camere, senza presenza di barriere architettoniche, né rampe di scalini che rendono difficoltoso l'ingresso, dovranno avere una sala da pranzo con dimensioni adeguate a ricevere il gruppo di anziani, sala soggiorno sufficientemente ampia, attrezzata con tavoli, sedie e tv ad uso comune, non coincidente con la sala da pranzo per consentire agli ospiti momenti di incontro e ricreativi anche in caso di maltempo. Spazi esterni (parcheggi esclusi) adeguati per attività ricreative. Il servizio alberghiero deve essere garantito presso una unica struttura, non deve prevedere passaggi esterni per il raggiungimento della sala ristorante, sala ricreativa, camere etc. Tutte le camere degli alberghi messi a disposizione dovranno avere lo stesso standard di qualità.
- b) eventuali altri servizi offerti dall'albergo, rispetto a quelli minimi previsti dal Capitolato, sono a carico dell'ospite a prezzi calmierati e comunque concordati con l'Agenzia (aria condizionata nelle camere, frigobar, ecc.);
- c) localizzazione che consenta l'immediato accesso degli anziani al centro abitato e/o al lago e/o alle terme per le cure o, comunque, il facile raggiungimento di essi a piedi da distanza non superiore ai 300 (trecento) metri specificando nell'offerta la distanza e l'eventuale presenza di mezzi di trasferimento dall'hotel al centro;
- d) localizzazione della struttura alberghiera in zona non immediatamente vicina a fonti di disturbo (ferrovia, discoteca o simili, fabbriche, cantieri di lavoro ecc.);

- e) tutte le camere degli alberghi messi a disposizione in sede di offerta dovranno avere lo stesso standard di qualità, essere sufficientemente ampie, a due letti (tranne le singole), con bagni interni sufficientemente ampi e dotati di accessori idrosanitari fissi (WC e bidet) e adeguata areazione, dotati di doccia con spazio adeguato (non vasca) tale da permettere, senza disagio, la mobilità dell'anziano. Le camere dovranno avere arredi adeguati e dignitosi ed in linea con la categoria tre stelle di appartenenza;
- f) il cambio delle lenzuola e delle federe dovrà avvenire almeno tre volte durante il soggiorno, il cambio degli asciugamani a richiesta anche tutti i giorni;
- g) non si accetteranno camere situate in piani anche solo parzialmente seminterrati, né sottotetti, né mansarde non vivibili, né stanze umide;
- h) l'albergatore dovrà garantire tempestiva assistenza all'arrivo e alla partenza per lo scarico e il carico dei bagagli con intervento a favore delle persone in difficoltà;
- i) il personale operante nell'albergo deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio;
- j) individuazione di uno spazio informativo, nell'area comune, per le comunicazioni dell'animatore agli anziani;
- k) l'albergo dovrà essere dotato di cucina e i cibi dovranno essere preparati all'interno della struttura alberghiera. Non è consentita la somministrazione di cibi forniti attraverso un servizio di catering esterno;
- l) dovrà essere garantito il servizio di riscaldamento nei locali, qualora si rendesse necessario.

Nulla è dovuto in più per le camere singole che sono garantite per ogni albergo in misura non inferiore al 10% del numero delle camere prenotate.

Per ogni ulteriore camera singola resa disponibile oltre la detta percentuale del 10% viene riconosciuta alla ditta una maggiorazione di € 5,00 giornalieri.

Ogni gruppo è alloggiato in una unica struttura alberghiera.

I posti letto riservati al Comune, di norma, non sono inferiori a 40 e superiori a 60 per struttura alberghiera.

La ditta aggiudicataria dovrà portare a conoscenza degli albergatori le condizioni e le attività previste durante il soggiorno e di cui al presente Capitolato. Il rapporto contrattuale si instaura comunque con la singola Agenzia che risponde per le mancanze e/o disservizi dell'Albergo.

6.2 – PRESTAZIONI RICHIESTE

L'offerta relativa al prezzo del soggiorno, dovrà riferirsi complessivamente al **costo alberghiero** e al **costo di trasporto A.R.** in pullman Gran Turismo con aria condizionata, su percorso autostradale laddove esistente.

Il costo pro-capite per turno deve comprendere tutti i servizi di seguito indicati:

- a) pensione completa comprensiva del trasporto e gratuità nelle escursioni per l'animatore;
- b) rinfresco di "benvenuto" e serata di "arrivederci";
- c) festa danzante in albergo. La festa prevederà balli e consumazione gratuita (bibite, spuntini dolci e salati);
- d) escursione gratuita di mezza giornata in località limitrofe, concordata sulla base delle preferenze espresse dagli anziani, utilizzando un unico mezzo di trasporto confortevole. Le entrate a musei e/o attrattive diverse dovranno essere ricomprese nella gratuità. La meta escursionistica non dovrà superare l'altitudine della località ove ha sede l'albergo.
- e) un numero adeguato di gadget, giochi e materiale di cancelleria oltre ad informazioni turistiche/escursionistiche locali da mettere a disposizione dell'animatore presso la struttura alberghiera al momento dell'arrivo;
- f) uso del servizio telefonico in hotel da parte dell'animatore per comunicazioni urgenti con l'Agenzia, l'Ufficio Soggiorni ovvero per l'organizzazione di uscite con il gruppo di anziani.
- g) assistenza medica generica da assicurarsi nel luogo di soggiorno direttamente con personale medico proprio o convenzionato con l'impresa, ad esclusivo servizio degli anziani partecipanti.

Durante il soggiorno dovrà essere sempre garantita la reperibilità telefonica di un incaricato dell'Agenzia.

Nei giorni di partenza e rientro dei turni di soggiorno dovrà essere garantita in qualsiasi momento la reperibilità telefonica del vettore.

I pullman dovranno essere dotati di tutti i più moderni comfort. Non saranno accettati pullman a due piani con scale interne. I pullman dovranno essere presenti nel luogo di incontro almeno 1 ora prima dell'orario fissato per la partenza. I punti di partenza saranno comunicati dall'ufficio alla Agenzia aggiudicataria

Gli anziani dovranno essere sistemati evitando situazioni di promiscuità nel caso di un numero dispari di partecipanti e nel caso di presenza di altri gruppi di vacanza. La sistemazione alberghiera dovrà rispettare lo standard di qualità verificato dagli incaricati del committente al momento del sopralluogo.

VITTO

Il vitto dovrà variare quotidianamente e sarà adeguato alle esigenze degli ospiti: la freschezza, la qualità dei cibi e la loro preparazione dovranno essere sempre garantiti. Il menu giornaliero verrà esposto entro le ore 19.00 del giorno precedente e dovrà comprendere:

- prima colazione con bevande calde (thè, caffè, latte, cioccolata) succhi di frutta, pane, burro e marmellata, biscotti o brioches, fette biscottate.

Ogni pasto dovrà comprendere:

- un primo piatto (a scelta tra almeno due possibili varianti)
- un secondo (a scelta tra almeno due possibili varianti)
- un contorno (a scelta tra almeno due possibili varianti)
- pane e grissini
- formaggio
- frutta fresca di stagione
- dessert, almeno due volte la settimana
- un quarto di vino e un mezzo di acqua minerale a persona.

L'anziano dovrà comunicare il menu prescelto entro la sera precedente. In caso di indisposizione, il servizio pasti dovrà essere effettuato in camera senza alcuna maggiorazione. Ogni "extra" non compreso sarà a carico dell'anziano.

Al momento dell'arrivo l'anziano dovrà comunicare esigenze particolari riferite a diete speciali su prescrizione medica. Rispetto a tali richieste il servizio dovrà garantire flessibilità ed adattabilità del menu proposto senza dover preparare pasti completamente personalizzati, nel rispetto dello standard del soggiorno.

SERVIZIO ANIMAZIONE

Deve essere garantita la presenza di un accompagnatore, per tutto il periodo del soggiorno, per ogni gruppo formato da un minimo di 20 persone ad un massimo di 40.

L'animatore ha un ruolo centrale nell'azione di collegamento tra la struttura ospitante e i soggiornanti.

L'accompagnatore deve avere esperienza di gestione di gruppi (in particolare della terza età) ed essere impegnato e presente giornalmente nell'organizzazione di tutte le attività secondo le esigenze degli ospiti.

L'animatore accompagna il gruppo durante il viaggio di andata e di ritorno e segue gli anziani durante tutto il soggiorno. Ogni animatore dovrà alloggiare nello stesso hotel del gruppo di cui è referente e gli dovrà essere garantita una camera singola.

Il costo del vitto, alloggio e trasporto dell'animatore sono a carico dell'Agenzia e sono compresi sul costo pro capite per turno dell'ospite.

L'Agenzia garantirà all'animatore adeguata collaborazione e disponibilità rispetto all'attività svolta dall'animatore. Fornirà prima della partenza un numero di cellulare per la reperibilità dell'Agenzia.

OSPITI AGGREGATI

L'anziano può essere accompagnato durante la vacanza da familiari o amici non aventi i requisiti per l'iscrizione ai soggiorni che però soggiornano nello stesso albergo.

Tutte le spese per vitto e alloggio sono regolate direttamente con l'Agenzia; ove possibile l'aggregato viaggia nel pullman con il gruppo. Le spese di trasporto sono regolate con l'Agenzia. Nessun onere o responsabilità fa carico al Comune.

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L'Ufficio Soggiorni consegna all'Agenzia, almeno tre giorni prima della partenza, gli elenchi dei partecipanti. Pur rimanendo a carico dell'Amministrazione la ricezione delle domande di partecipazione e l'incasso delle quote di partecipazione a carico degli utenti, l'Impresa dovrà predisporre il relativo piano camere sulla base delle richieste pervenute. Il piano deve essere eseguito in loco. A tale scopo l'Amministrazione Comunale mette a disposizione un locale ubicato nella sede dei Servizi Sociali.

Il giorno successivo alla partenza del gruppo l'impresa aggiudicataria invia all'Ufficio Soggiorni l'elenco nominativo degli utenti, contenente la specifica indicazione degli ospiti che non risultano presenti.

L'Agenzia, inoltre, dovrà comunicare i nominativi degli anziani rientrati anticipatamente.

REPERIBILITÀ E COMUNICAZIONI

Al fine di agevolare l'esecuzione del contratto e favorire i diretti rapporti fra l'appaltatore ed il committente, l'appaltatore individua un responsabile per la tenuta dei rapporti con il committente nell'ambito dell'esecuzione del servizio di cui ai presente Capitolato. Detto coordinatore/responsabile dovrà poter essere rintracciato immediatamente per via telefonica (tramite recapito telefonico cellulare). Tutte le comunicazioni circa l'ordinaria

gestione interverranno tra detto coordinatore ed il Responsabile del servizio competente individuato dal committente.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario, oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, si impegna senza eccezione alcuna a:

- dar corso immediato ai servizi, anche in pendenza di stipula dell'atto formale di contratto, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo, eseguendo altresì i servizi conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato, nonché in conformità al progetto presentato il cui contenuto costituisce obbligo per l'aggiudicatario e integrazione di quanto previsto nel presente capitolato;
- garantire che i propri operatori impiegati osservino diligentemente gli oneri e le norme previste dal presente capitolato, osservino il segreto professionale, attuino i programmi e gli indirizzi dei servizi come concordati;
- osservare verso i propri addetti impegnati nell'esecuzione della prestazione contrattuale gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, e di assumere a proprio carico di tutti gli oneri relativi;
- applicare a favore dei lavoratori condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro e dagli eventuali accordi locali integrativi degli stessi, relativi alla località in cui si svolgono i servizi;
- stipulare adeguate coperture assicurative per danni, infortuni ed indennizzi di qualsiasi natura sia nei riguardi del personale che, per effetto della sua attività, nei confronti di terzi, liberando il Comune di Chioggia da ogni responsabilità. Rimane ferma la responsabilità della Ditta aggiudicataria per eventuali danni eccedenti i massimali assicurati;
- presentare alla conclusione di ogni turno di Soggiorno una relazione dettagliata dell'attività svolta;
- effettuare un'indagine sulla qualità percepita da parte dell'utente in rapporto alla qualità offerta e a quella attesa. Può essere utilizzato, a tale scopo, un questionario distribuito agli utenti partecipanti relativo al grado di soddisfacimento dei bisogni ed alla qualità percepita del servizio ed eventuali proposte migliorative del servizio stesso.
- a rispettare tutti gli obblighi derivanti dal PROTOCOLLO DI LEGALITA' del 07/09/2014 sottoscritto tra Regione Veneto, Prefetture della Regione Veneto, ANCI Veneto e UPI Veneto recepito con deliberazione giunta n. 238/2015;
- riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Il contratto dovrà recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza

ART. 8 – MONITORAGGIO E CONTROLLO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il committente si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo sulla buona esecuzione del contratto.

La vigilanza sui servizi svolti dall'appaltatore compete al Committente per tutto il periodo dell'appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno alla attività degli Enti spettanti per legge o regolamento in materia di igiene e sanità.

Il controllo e la verifica costituiscono una facoltà e non un obbligo: la mancata effettuazione del controllo in nessun modo riduce o annulla eventuali responsabilità del soggetto aggiudicatario del servizio.

L'appaltatore è tenuto a fornire tutta la collaborazione e i chiarimenti necessari, nonché la documentazione richiesta, dovrà inoltre relazionare sulle prestazioni svolte e fornire informazioni ed elementi utili al miglioramento del servizio nel suo complesso.

ART. 9 - SICUREZZA (D.LGS. 81/2008)

La ditta aggiudicataria dovrà dimostrare di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro propedeutici all'avvio del servizio oggetto dell'appalto. L'appaltatore è tenuto al pieno e totale rispetto della normativa in materia di "miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" —D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.

La ditta aggiudicataria dovrà comunicare al Comune il proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Per l'espletamento delle prestazioni indicate nel presente appalto non sono rilevati rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008. Non sussiste, pertanto, l'obbligo di redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e di indicarne i relativi costi della sicurezza, ossia i costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi medesimi.

ART. 10 — TUTELA DELLA PRIVACY

In relazione alle disposizioni del D.Lgs. n.196/2003, i dati personali della ditta partecipante saranno conservati presso l'Ente quale titolare del trattamento e per i quali si assicura il rispetto della dignità personale e della riservatezza, nonché la custodia e protezione da perdita, distruzione ed accessi non autorizzati. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente alla gestione del procedimento di aggiudicazione e del successivo rapporto contrattuale. I dati stessi non saranno comunicati ad altri soggetti se non in ottemperanza di obblighi di legge ed in accoglimento di richieste di accesso agli atti del procedimento espresse dagli interessati ai sensi della legge 241/90. In relazione alla detenzione ed al trattamento dei dati è facoltà della ditta partecipante l'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. n.196/03.

La ditta aggiudicataria e tutto il personale incaricato del servizio s'impegnano ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti e altri elementi eventualmente forniti all'Amministrazione.

I dati comunicati all'appaltatore o da questo direttamente acquisiti per conto del Comune di Chioggia non potranno essere riprodotti ad uso del soggetto gestore stesso né resi noti in alcuna forma o modalità e dovranno essere restituiti o conferiti al Comune di Chioggia contestualmente alla presentazione del rendiconto dell'attività svolta.

In relazione al trattamento dei dati personali dei soggetti utenti del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà adottare le misure organizzative e procedurali, sia a rilevanza interna che esterna, necessarie a garantire la sicurezza delle transizioni e delle archiviazioni dei dati stessi.

La ditta aggiudicataria si dovrà impegnare, inoltre, a provvedere, ai sensi dell'art. 13 del citato D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, alla notificazione dei dati personali trattati in forza del presente capitolato d'onori, quando previsto. Qualora i dati personali anche sensibili, inerenti i soggetti utenti del servizio, dovessero essere conferiti direttamente dagli stessi al soggetto gestore, questo si dovrà impegnare a:

- soddisfare gli adempimenti di cui agli art. 13, 23, 24, 27 e 20 del D_Lgs 30 giugno 2003, n. 196;
- trasferire tempestivamente al Comune di Chioggia con le dovute cautele relative alle misure di sicurezza, la banca dati nella quale sono state archiviate le informazioni acquisite.

Entro 15 giorni dalla stipulazione del contratto dovranno essere comunicati i nominativi del titolare e del responsabile dei trattamenti di dati in relazione alla propria attività ed alla propria struttura organizzativa e l'eventuale responsabile per il trattamento dei dati.

Si informa che, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità ivi contemplate, la ditta aggiudicataria è comunque obbligata in solido con il titolare per il risarcimento dei danni provocati agli interessati in violazione del medesimo.

ART. 11 — PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo complessivo spettante alla Ditta è determinato dal prezzo pro-capite risultante dal ribasso sull'importo a base d'asta moltiplicato per il numero effettivo di utenti partecipanti ai Soggiorni.

Nel caso di rientro anticipato dell'anziano il pagamento del prezzo di soggiorno da parte del Comune è dovuto solo per i giorni di permanenza effettivi, indipendentemente dal motivo del rientro.

Il pagamento avverrà da parte del Comune di Chioggia, su presentazione di regolari fatture, come segue:

- primo pagamento, al termine di ogni turno di soggiorno di una somma pari al 80% del costo di soggiorno;
- il saldo viene corrisposto entro 60 gg dalla fine del turno di soggiorno.

Le fatture, intestate a Comune di Chioggia/Servizi Sociali – Corso del Popolo, 1193 – 30015 Chioggia (VE), devono riportare tutti i dati relativi al pagamento (IBAN), nonché gli estremi della Determinazione di affidamento del servizio.

Inoltre, dovranno riportare il codice identificativo dell'ufficio comunale destinatario della fatturazione elettronica ai sensi del DM 03/04/2013 n. 55;

Il Comune, dopo la stipula del contratto, si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta entro 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture, previa verifica dell'adempimento regolare della prestazione e della regolarità contributiva dell'azienda mediante richiesta del DURC, senza aggiunta di interessi, salvo che il Comune disconosca la regolarità delle fatture stesse e proceda, in conseguenza, a contestazioni; in tal caso verrà effettuato nei termini solo il pagamento della somma non contestata.

Eventuali ritardi nei pagamenti non esonerano in alcun modo la Ditta appaltatrice dagli obblighi ed oneri ad essa derivanti dal presente Capitolato.

Con il pagamento dei corrispettivi di cui sopra si intende interamente compensato dal Comune tutto quanto espresso e non dal presente Capitolato a carico della Ditta appaltatrice, al fine della corretta esecuzione del servizio in oggetto.

Dal pagamento del corrispettivo sarà detratto l'importo delle eventuali esecuzioni d'ufficio, delle eventuali penalità applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità flussi finanziari di cui all'art.3 della legge del 13 agosto 2010, s.m.i.

Art. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

Ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. la ditta appaltatrice assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; in particolare quello di comunicare alla stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dall'art. 3 comma 1 della legge suddetta, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

La stazione appaltante verificherà che, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture oggetto del contratto, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i. .

Ai sensi dell'art. 3, c.8, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art.3; in tal caso procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 13 - ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

Il costo del servizio potrà essere aggiornato, dopo il primo anno di servizio, previa richiesta scritta della Ditta aggiudicataria, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti, come previsto all'art. 106, c.1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ed avrà efficacia dalla data di esecutività del provvedimento che disporrà tale revisione; in caso di mancanza della pubblicazione dei menzionati costi standard, il parametro di riferimento saranno i dati forniti dalle C.C.I.A.A., o, in subordine, da altri Enti Pubblici, riferiti a servizi simili, oltre che indice FOI (famiglie operai-impiegati) elaborato dall'ISTAT.

ART. 14 — INADEMPIENZE E PENALITÀ

SOPRALLUOGHI DELLE STRUTTURE

Gli incaricati dell'Ufficio Soggiorni provvederanno a verificare sulla base dei requisiti indicati nel presente Capitolato l'idoneità delle strutture alberghiere. Le visite saranno di massima effettuate nel termine di 45 giorni dalla comunicazione, a mezzo raccomandata A.R., dei turni prenotati. L'Agenzia si impegna a rendersi disponibili nell'assistenza/accompagnamento degli incaricati durante i sopralluoghi alle strutture.

Nel caso in cui durante il sopralluogo venisse rilevata da parte degli incaricati dell'Ufficio Soggiorni l'inidoneità di struttura/e, l'Agenzia aggiudicataria sarà tenuta a versare a titolo di penale una somma fino a Euro 2.500,00. Sarà proposta dall'Agenzia a mezzo P.E.C. sostituzione della/e struttura/e dichiarata inidonea/e al medesimo costo offerto in sede di gara, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data della comunicazione di inidoneità, intendendosi la proposta sostitutiva come ultima offerta accettabile dal Comune di Chioggia. Al fine di rispettare tale termine l'Agenzia, in sede di sopralluogo, proporrà strutture sostitutive nella medesima zona da visionare in caso di rilevata inidoneità degli hotel. L'Agenzia invierà adeguata documentazione fotografica della struttura a corredo dell'offerta sostitutiva.

SOSTITUZIONI/VARIAZIONI DI ALBERGHI AGGIUDICATI IN SEDE DI GARA

Non sono ammesse sostituzioni degli alberghi aggiudicati in sede di gara, né variazioni di ogni altra condizione offerta in sede di gara ad eccezione dei casi che si riportano di seguito:

- a) la struttura non fosse più utilizzabile e chiusa al pubblico (il motivo dovrà essere comprovato con idonea documentazione);
- b) se i referenti del Comune dovessero riscontrare, nel corso del sopralluogo, l'inadeguatezza di una o più strutture rispetto a quanto indicato in offerta, l'Agenzia dovrà provvedere subito con le rispettive sostituzioni, pena la revoca dell'aggiudicazione;
- c) su richiesta del Comune per motivi organizzativi;
- d) su proposta dell'Agenzia adeguatamente motivata e concordata con il Comune;
- e) nel caso di offerta qualitativamente migliorativa.

Per il mancato rispetto di tale clausola, l'Agenzia aggiudicataria dovrà versare, a titolo di penale, una somma fino a Euro 2.500,00 per ogni eventuale sostituzione/variazione; l'Agenzia dovrà provvedere, entro il termine massimo di 7 giorni dalla data di comunicazione, alla sostituzione con la nuova struttura che dovrà possedere tutti i requisiti previsti dal capitolato e le medesime caratteristiche (periodo, numero posti, prezzo) della struttura sostituita. Analoga sanzione si applica per sostituzioni/variazioni dopo l'avvenuto sopralluogo.

Con comunicazione del Dirigente Capo Settore competente verrà dato atto dello specifico inadempimento con l'applicazione di penale.

DISSERVIZI

L'Agenzia aggiudicataria che risulti inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, di cui l'Ufficio Soggiorni venga a conoscenza anche su segnalazione immediata degli utenti e/o dell'animatore durante lo svolgimento del soggiorno, verrà diffidata ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore a mezzo P.E.C..

Per il solo fatto dell'inosservanza del capitolato con atto del Capo Settore comunque si applicheranno - previo contraddittorio con l'Agenzia - le penali oltre indicate la cui entità verrà determinata, in rapporto alla gravità dell'inadempienza.

Le penali verranno comminate graduandole tra una misura minima ed una massima, sulla base di quanto di seguito specificato:

a) Trasporti:

- ritardo nel servizio di trasporto,
- mancata presentazione del pullman nei termini fissati dalle comunicazioni dell'ufficio (1 ora prima della partenza)
- disagi nel viaggio, determinati da scelte non concordate con l'Ufficio Soggiorni o derivanti da imperizia o inadeguatezza del servizio di trasporto,
- utilizzo di autopullmann non idonei o a due piani;
- viaggio non effettuato su tragitto autostradale laddove esistente;
- ✓ penale fino ad un massimo di 2.00,00 euro;

b) Animazione:

- mancata collaborazione con l'animatore così come indicato all'art. 6.2;
- ✓ penale fino a un massimo di 1.000,00 euro ;

c) Vitto e alloggio:

- frazionamento del gruppo;
- carenze nel vitto, nella sistemazione alberghiera, nella pulizia delle camere;
- ristorazione a mezzo catering;
- ✓ penale fino ad un massimo di 2.000,00 euro.

In caso di segnalazioni riferite a cause oggettive da cui rilevi una particolare situazione di non gradimento da parte degli anziani tale da configurare gravi disservizi o disagi nell'andamento del turno, l'Agenzia dovrà immediatamente provvedere a sostituire la struttura con una delle medesime caratteristiche nella medesima località o in una località limitrofa garantendo analoghi servizi senza spese aggiuntive, neppure per il trasporto degli anziani e bagagli dall'una all'altra struttura, nel rispetto comunque di ogni condizione prevista dal capitolato.

Qualora per cause straordinarie ed eccezionali riguardanti situazioni del comma precedente sia necessario disporre il rientro immediato degli anziani a Chioggia, l'Agenzia dovrà mettere a disposizione un pullman GT con aria condizionata, senza spese per il Comune.

In questo caso il costo del soggiorno non verrà pagato dal Comune di Chioggia e gli anziani verranno rimborsati direttamente dall'Agenzia organizzatrice, salvi eventuali ulteriori risarcimenti dovuti per legge.

d) Altri disservizi:

Tutti i casi non esplicitamente previsti che costituiscono comunque violazione di obblighi fissati dal Capitolato tali da causare un disservizio saranno sanzionati - previo contraddittorio con l'Agenzia - con una penale fino a max di € 1.500,00. Il medesimo disservizio non può essere sanzionato due volte.

PAGAMENTI DELLE PENALI

I relativi versamenti dovranno essere effettuati a favore del Comune di Chioggia, con bonifico bancario intestato al Tesoriere comunale, causale pagamento penale soggiorni anziani. Alternativamente d'ufficio verranno detratti a conguaglio del saldo finale spettante all'Agenzia per la prestazioni rese.

ART. 15 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune si riserva di promuovere la risoluzione del contratto nei casi e nei modi previsti all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni da parte dell'Ente e nelle ulteriori seguenti circostanze:

1. per sospensione o interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore;
2. per contravvenzioni agli obblighi contrattuali o alle disposizioni di legge relativi al servizio non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
3. per frode ed in caso di fallimento, concordato fallimentare o liquidazione coatta amministrativa;
4. per violazione dell'obbligo di sollevare o tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia azione o pretesa di terzi;
5. per mancato possesso delle prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalla normativa che disciplina la materia;
6. per gravi violazioni agli obblighi previdenziali ed assistenziali nei confronti dei dipendenti;

7. per reiterati inadempimenti;
8. quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente sia indirettamente per interposte persone, i diritti e gli obblighi inerenti al presente Capitolato;
9. violazione da parte della Ditta delle disposizioni di cui al “Codice di comportamento del Comune di Chioggia”, adottato con D.G. n. 6/2014, la cui applicazione è estesa anche ai collaboratori, a qualsiasi titolo, ai soggetti affidatari di beni o servizi nei confronti del Comune, ai sensi dell’art. 2 del “Codice Nazionale di Comportamento”, codici che pur non essendo materialmente allegati al presente capitolato sono pubblicati e consultabili sul sito internet del Comune di Chioggia all’indirizzo www.chioggia.org;
10. a seguito dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rese dalle Prefetture ai sensi del Protocollo di legalità del 07/09/14 recepito con deliberazione giunta n. 238/2015.
11. nel caso che le “*informazioni antimafia*” di cui all’art. 10 del citato D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 abbiano dato esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall’applicazione di eventuali penali sono affidate in custodia all’appaltatore e destinate all’attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che le Prefetture faranno all’uopo pervenire;
12. mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale da parte dell’impresa appaltatrice;
13. per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del Codice Civile.

In tutti i casi sopra previsti l’infrazione è contestata all’Appaltatore tramite P.E.C., con assegnazione allo stesso di un termine non inferiore a giorni 15 per la presentazione di eventuali repliche.

Nei suddetti casi di risoluzione, la ditta appaltatrice è comunque tenuta a garantire, nel rispetto degli obblighi contrattuali, la continuità del servizio, fino all’attivazione del servizio da parte del nuovo gestore. Qualora le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente Capitolato rivestano carattere d’imminente gravità tali da compromettere la funzionalità del servizio, il Comune procederà alla risoluzione immediata del contratto, ad introitare la garanzia definitiva di cui all’art.103 del D.Lgs. 50/2016 e ad affidare la prosecuzione del servizio ad altra ditta, imputando all’appaltatore le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali.

L’Appaltatore riconosce al Comune il diritto di esperire azioni per il risarcimento dei danni causati dall’anticipata e forzata risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione, il Comune sarà tenuto a corrispondere alla ditta appaltatrice soltanto il corrispettivo contrattuale delle prestazioni regolarmente effettuate sino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e spese sostenute.

Alla naturale scadenza del contratto, lo stesso si intende risolto di diritto senza bisogno di disdetta da una delle parti.

Inoltre, le parti convengono la risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi alla Ditta affidataria con comunicazione formale, nelle seguenti ipotesi:

- a) accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara;
- b) cumulo da parte del prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell’importo del contratto;
- c) nel caso in cui il Comune accerti l’effettuazione di pagamenti senza l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni così come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. 187/2010.

In tutti i casi di risoluzione del contratto, l’Amministrazione Comunale avrà diritto di ritenere definitivamente la cauzione prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. nonché viene fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di compensare l’eventuale credito della ditta aggiudicataria con il credito dell’Ente per il risarcimento del danno.

ART. 16 - SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della Ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 17 — RECESSO

Il Comune di Chioggia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 1671 del codice civile e art. 109, co. 3, del Dlgs 50/2016.

Tale facoltà è esercitata per iscritto con un preavviso da comunicarsi al soggetto aggiudicatario con lettera raccomandata A.R. di almeno 30 giorni.

Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Dalla data di efficacia del recesso, la ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune di Chioggia

In caso di recesso, la ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ART. 18 — ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente le prestazioni oggetto dell'appalto, con le modalità e nei termini previsti dal presente capitolato, il committente potrà richiedere ad altro soggetto l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dal Soggetto Aggiudicatario, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente subiti dal Comune di Chioggia, mediante trattenute sugli eventuali crediti spettanti ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

ART. 19 — OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA'

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell'espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo. L'appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d'appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi - modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l'appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l'appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad **€ 1.500.000,00** (unmilione cinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l'esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Chioggia.

Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d'appalto.

Restano a carico dell'Impresa aggiudicataria eventuali danni non coperti dalla polizza e/o eventuali franchigie e/o scoperti.

L'Agenzia garantisce inoltre all'utente partecipante:

- il rimborso spese mediche, farmaceutiche, ecc. per infortuni, malattie occorsi durante il soggiorno e causa di invalidità temporanea, comprovata da certificato medico e pezze giustificative;
- il rimborso spese per rientro immediato a casa con ambulanza;
- il rimborso spese viaggio (A/R da e per Chioggia) di un familiare per l'assistenza all'infermo e il rientro;
- l'invio di medicinali urgenti e speciali;
- il trasporto salme.

Il risarcimento ha valore unicamente per accadimenti occorsi all'interno della struttura alberghiera, nelle immediate pertinenze della struttura, in pullman nel viaggio di A/R da e per Chioggia e comunque durante la vacanza secondo il programma definito dal Comune.

In caso di infortuni durante il soggiorno l'Agenzia si attiverà tempestivamente con un proprio incaricato per l'avvio delle pratiche assicurative e la compilazione della documentazione necessaria.

L'Agenzia provvederà inoltre al celere pagamento dei rimborsi e dei risarcimenti sopra indicati, su richiesta scritta dell'Ufficio Soggiorni. L'Impresa aggiudicataria, terrà indenne l'Amministrazione - nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da ogni diritto, pretesa o molestia che terzi dovessero avanzare per obbligazioni causalmente riconducibili all'attività oggetto dell'appalto.

ART. 20 - GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le ditte partecipanti alla gara dovranno presentare una **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta, secondo le modalità previste all'art. 93 del D.Lgs. 50/2016.

La ditta aggiudicataria, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni medesime, dovrà presentare una **garanzia definitiva**, pari al 10% dell'importo contrattuale, nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016.

ART. 21 - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI E SPESE RELATIVE

Dopo l'aggiudicazione, la ditta sarà invitata a presentarsi per la stipulazione del contratto, nella forma dell'atto pubblico amministrativo.

La ditta aggiudicataria dovrà produrre entro il termine di 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta relativamente al possesso dei requisiti previsti.

Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti alla stipula del contratto d'appalto (scritturazione, bolli, registrazione del contratto), ivi comprese le relative variazioni nel corso della sua esecuzione, nonché quelle inerenti e conseguenti all'appalto (assicurazioni, costituzioni di cauzioni, ...) saranno a totale carico della ditta aggiudicataria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua tempestivamente gli adempimenti prescritti ai fini della stipula del contratto o non si presenti alla data e nel luogo fissati per la stipula senza alcuna valida giustificazione o non presenti la cauzione nei termini assegnati, l'Ente appaltante lo dichiarerà decaduto ed aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

Saranno sempre a carico della ditta inadempiente gli eventuali maggiori oneri sostenuti dal Comune di Chioggia.

ART. 22 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza dopo l'aggiudicazione definitiva, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la trasmissione di copia conforme della/e polizza/e specificate al precedente art. 19;
- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità di cui al precedente art. 20;

ART. 23 - CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

La ditta aggiudicataria, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario, non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione di cui al Disciplinare di Gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del d.p.c.m n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 24 - CESSIONE E SUBAPPALTO DELL'INCARICO

E' fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, il contratto in oggetto; in caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. .

E' consentito il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'intenzione di subappaltare deve essere dichiarata in sede di offerta, salva autorizzazione in sede esecutiva.

Al riguardo, si precisa che il Comune di Chioggia non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto, bensì è fatto obbligo all'appaltatore stesso di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dello stesso.

ART. 25 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che potessero insorgere in merito all'espletamento del servizio saranno deferite al foro di Venezia ed è escluso l'arbitrato.

ART. 26 – DISPOSIZIONI FINALI E NORMA DI RINVIO

La prestazione del servizio dovrà essere eseguita con osservanza di quanto previsto:

- dal documento "Relazione tecnico-illustrativa" approvato in relazione al presente appalto;
- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. n. 50/2016;

- dal “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

Il presente appalto è soggetto, oltre che all'osservanza di tutte le norme e condizioni precedentemente enunciate, al rispetto delle norme del Codice Civile, della legislazione in materia di appalti. La ditta è tenuta comunque al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all'aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale e nulla potrà essere preteso o richiesto per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall'introduzione e dall'applicazione delle nuove normative di cui sopra.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

- art. 6 – Descrizione e modalità di esecuzione del servizio
- art. 11 – Pagamento dei corrispettivi
- art. 13 – Adeguamento del corrispettivo
- art. 14 – Inadempienze e penalità
- art. 15 – Risoluzione del contratto
- art. 16 – Scorrimento graduatoria di gara
- art. 17 – Recesso
- art. 18 – Esecuzione in danno
- art. 20 – Garanzia provvisoria e definitiva
- art. 22 – Esecuzione del servizio in pendenza di stipulazione del contratto
- art. 23 – Cessione di azienda e modifica ragione sociale della Ditta
- art. 24 – Cessione e subappalto dell'incarico
- art. 25 – Controversie